REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/86 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1986/1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 5 allegato alla convenzione ACP-CEE (1), firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, nonché tra i vari Stati membri ; che la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità ; che tuttavia il volume annuo non può in alcun caso essere inferiore a 170 000 ettolitri di alcole puro ; che, a causa delle particolarità sul mercato del rum, il periodo contingentale si estende dal 1° luglio al 30 giugno ;

considerando che, in mancanza dei protocolli previsti agli articoli 180 e 367 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità ha fissato con il regolamento (CEE) n. 691/86 (2) il regime applicabile agli scambi tra la Spagna e il Portogallo con gli Stati ACP ; che questo regolamento prevede l'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 5 da parte di questi due Stati membri, specialmente delle disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali ;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo ammonterebbe a 159 444 ettolitri di alcole puro ; che questo volume si situa sotto il limite stabilito dal protocollo n. 5 e che il volume contingentale per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1987 deve quindi essere fissato a 170 000 ettolitri di alcole puro ;

considerando che per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dagli Stati ACP, alle seguenti percentuali :

Stati membri	1983	1984	1985
Benelux	5,1	5,7	5,2
Danimarca	1,6	1,8	1,9
Germania	24,3	28,0	34,0
Grecia	0,0	0,0	0,0
Spagna	0,1	0,0	n. c.
Francia	1,7	1,0	2,1
Irlanda	1,8	1,9	1,8
Italia	0,5	0,6	0,4
Portogallo	0,0	0,0	0,0
Regno Unito	64,9	61,0	54,6

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :

Benelux :	5,35
Danimarca :	1,75
Germania :	29,02
Grecia :	0,03
Spagna :	0,15
Francia :	1,62
Irlanda :	1,83
Italia :	0,44
Portogallo :	0,02
Regno Unito :	59,79

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione tra il Regno Unito, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro, sembra poter conciliare l'applicazione dei tassi di aumento previsti al protocollo n. 5 con l'applicazione, senza interruzione, dell'esenzione tariffaria prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente ; che la ripartizione del contingente tariffario comunitario tra gli Stati membri, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri ; che occorre ripartire il contingente tariffario tra gli Stati membri in base ai più elevati quantitativi annui importati in ciascuno di essi durante gli ultimi tre anni, tenendo conto dei tassi di aumento summenzionati ;

(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 3.
(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3.

considerando che occorre prevedere le misure atte ad assicurare l'applicazione del protocollo n. 5 a condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'altro;

considerando che, dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui mercati della Comunità, è opportuno prevedere, in via eccezionale, un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1986 e fino al 30 giugno 1987, il rum, l'arack e il tafia, di cui alla sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario di 170 000 ettolitri di alcole puro.

2. Entro i limiti delle loro quote indicate all'articolo 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1985 e del regolamento (CEE) n. 691/86.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti. La prima, pari a 101 650 ettolitri di alcole puro, è destinata al consumo nel Regno Unito. La seconda, pari a 68 350 ettolitri di alcole puro, è suddivisa tra gli altri Stati membri.

2. Le quote di ciascuno degli Stati membri, destinatari della seconda parte corrispondono ai quantitativi seguenti:

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux:	9 100
Danimarca:	2 970
Germania:	49 330
Grecia:	50
Spagna:	260
Francia:	2 750
Irlanda:	3 110
Italia:	750
Portogallo:	30

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono le quote loro attribuite in base alle loro disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti di cui trattasi, originari degli Stati ACP, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario.

2. Il Regno Unito prende le misure necessarie per far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP, alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, siano limitati ai quantitativi corrispondenti al fabbisogno del suo consumo interno.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. Ove sia necessario, possono avere luogo consultazioni a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1470/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla seconda convenzione ACP-CEE [1], è applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SMIT-KROES

[1] GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 4.